

# Gestione sosta a pagamento

PARCHEGGIO IN CONCESSIONE COME DA D.G. n.° 212 del 21/11/2013

## REGOLAMENTO ACCESSO E SOSTA AL PARCHEGGIO DI VIA DON VOLPI

**Art. 1** - L'accesso al parcheggio è consentito alle sole autovetture.

**Art. 2** - Con l'immissione della vettura nell'area a parcheggio viene a perfezionarsi fra le parti (gestore-utente) un rapporto avente a oggetto la sola occupazione di un posto auto alle condizioni qui infra riportate. Detto rapporto non ha per oggetto né il deposito né la custodia del veicolo, è quindi espressamente esclusa ogni responsabilità e/o risarcimento, da parte del gestore e dell'Ente concedente l'area, per eventuali furti e/o danni, anche parziali, cagionati a terzi, sia alle persone che alle autovetture, sia che queste siano in sosta o in transito.

E' possibile la presenza in loco di personale di servizio del gestore, senza che ciò comporti in alcun modo l'assunzione da parte di quest'ultimo di obbligazioni di custodia, impegni e/o responsabilità di sorta.

Con il ritiro dell'autovettura e l'uscita dalla stessa dall'area a parcheggio, si intende concluso il rapporto.

**Art. 3** - Orario di apertura del parcheggio: **24h**

**Costo del biglietto: tariffa oraria €1**

**Costo abbonamento: 18€**

**Art. 4** - E' obbligo del conducente lasciare la propria vettura, con motore spento, perfettamente frenata e chiusa e inoltre adottare ogni cautela per la sicurezza.

E' vietato tenere in moto il veicolo oltre il tempo strettamente indispensabile al parcheggio dello stesso.

**Art. 5** - Le autovetture parcheggiate in modo irregolare, che costituiscano intralcio, rallentamento o pericolo per la circolazione, potranno essere rimosse su disposizione del personale preposto al servizio del parcheggio. Le auto rimosse saranno portate presso la depositaria di un'autorimessa convenzionata col gestore. Il veicolo è restituito previo rimborso all'Impresa di rimozione delle spese di trasporto e custodia da parte del proprietario della vettura.

**Art. 6** - All'interno del parcheggio l'utente deve rispettare inderogabilmente le norme del Codice Stradale, la segnaletica predisposta e allestita dal gestore, le indicazioni che si presentano per iscritto mediante cartelli oppure fornite verbalmente dagli operatori. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni concorrerà ad attribuire all'utente inadempiente l'esclusiva responsabilità personale in relazione ad eventuali danni, provocati al proprio o altrui veicolo, persone e/o cose.

**Art. 7** - Il gestore e l'Ente concedente l'area non sono responsabili in merito a eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualunque causa determinati.

**Art. 8** - L'utente è responsabile dei danni da lui causati agli impianti, al personale del parcheggio e/o a terzi. In caso di incidente l'utente dovrà darne comunicazione immediata al personale eventualmente preposto, in caso di danni da urto, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato.

Fermo rimanendo quanto sopra, qualsiasi danno all'autoveicolo, ovvero al furto dello stesso, eventuali furti o sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque verificatesi all'interno del parcheggio, devono essere segnalati tempestivamente al personale eventualmente di servizio e comunque prima della rimozione dell'autoveicolo in sosta, ai soli fini di una corretta gestione del parcheggio e rilievo degli eventi avvenuti nello stesso.

**Art. 9** - Il gestore e l'ente concedente l'area declinano ogni responsabilità per oggetti o bagagli lasciati negli autoveicoli.

**Art. 10** - E' fatto divieto di tenere negli autoveicoli parcheggiati, animali, materiale infiammabile e/o esplosivo, oggetti pericolosi o la cui presenza possa costituire invito al furto; è inoltre vietato tenere in auto materiale deteriorabile che possa provocare odori sgradevoli e/o causare la formazione di gas.

**Art. 11** - Il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità e/o risarcimento, nell'ipotesi che per esigenze di pubblico Interesse, e/o pubblica sicurezza, e/o di forza maggiore debba sospendere il servizio.

**Art. 12** - L'utente titolare di una tessera in abbonamento per l'utilizzo del parcheggio si obbliga a restituire la stessa integra al termine del rapporto di lavoro presso l'ospedale, in quanto la stessa è e rimane di proprietà del Gestore.

L'eventuale accertamento di alterazioni della tessera e/o abusi nell'utilizzo della medesima ne comporteranno l'immediato ritiro, riservandosi al gestore ogni più ampia facoltà di perseguire azioni civili e/o penali nei confronti dei trasgressori. L'eventuale smarrimento della tessera DEVE essere TEMPESTIVAMENTE segnalato al gestore, che previo annullamento di quella smarrita, provvederà all'emissione all'abbonato di una nuova tessera.

L'utente abbonato sprovvisto della tessera di abbonamento, non può accedere al parcheggio e non ha diritto ad alcuna prestazione, essendo considerato " Utente sprovvisto di tagliando"; l'utente che desidera uscire dal parcheggio sprovvisto della tessera di abbonamento, dovrà pagare la tariffa intera per il periodo della sosta.

**SI INFORMA CHE IL PARCHEGGIO NON E' CUSTODITO**

**La Direzione**

SARONNO SERVIZI S.p.A. Via Roma, 20 - 21047 SARONNO (VA) - Tel. 02 96288221 - Fax 02 96288243

[www.saronnoservizi.it](http://www.saronnoservizi.it)